



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), **è stata predisposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 in scadenza il prossimo 16.06.2015.** La **proroga non è prevista per tutti ma solo per i contribuenti interessati dagli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a **5.164.569 euro**) **a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità**, ivi compresi **i contribuenti minimi se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi.** Novità di quest'anno è **l'estensione della proroga anche ai contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che **svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore**, ancorché siano anch'essi esclusi per legge dalla relativa applicazione. Per tali contribuenti **sono differiti**, pertanto, **i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni** i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015. Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma **anche**, per esempio, **la cedolare secca sugli affitti**, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). I versamenti **dovranno essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione oppure dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.** I **contribuenti "estranei" agli studi di settore** (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono esclusi dalla proroga in esame e**, pertanto, **saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari:** i) **16.06.2015, senza maggiorazione di interessi;** ii) **16.07.2015, con la maggiorazione dello**

**0,4% a titolo di interesse corrispettivo.** Si tratta, ad esempio: *i)* delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, **neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti"**; *ii)* dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore; *iii)* dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri**; *iv)* degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario**.

## **Premessa**

Un D.P.C.M. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **dispone la proroga – al 6 luglio 2015 - del termine entro il quale è possibile effettuare**, senza maggiorazione, **i versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP 2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore** che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a **5.164.569 euro**) a **prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità**.

Per tali contribuenti **sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015**. Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma anche, ad esempio, **la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

### **Osserva**

I versamenti **dovranno essere effettuati**:

- **entro il 6 luglio 2015** senza alcuna maggiorazione oppure;
- **dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%**.

## **Contribuenti interessati dalla proroga**

Possono approfittare della proroga in commento, **i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni**:

### **Condizioni richieste per l'esonero**

<b>I condizione</b>	<b>Esercizio di attività economica</b> per la quale sia stato elaborato lo <b>studio di settore</b> .
<b>II condizione</b>	<b>Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito</b> , per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione

(attualmente 5.164.569,00 euro).

**Possono, altresì, aderire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:**

→ **cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro

**Esempio**

**Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc..**

→ **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

**Esempio**

**Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc..**

La proroga riguarda anche i **lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali** che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "nuovi **contribuenti minimi**" se svolgono **attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorché essi ne siano esclusi.**

**Osserva**

Novità di quest'anno è **l'estensione della proroga anche ai contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e **che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch'essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.**

La proroga in esame interessa anche i **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese che **devono dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

**Esempio**

Si tratta, sostanzialmente, **delle seguenti tipologie di contribuenti:**

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i **coniugi che gestiscono aziende coniugali**;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio

associato);

→ i soci di **società di capitali** "trasparenti".

Va rilevato che anche i **soci di srl non in regime di trasparenza fiscale**, ma che devono comunque applicare un **regime di trasparenza ai fini contributivi** nell'ambito della compilazione del **quadro RR** del modello UNICO 2015, **possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015 dei contributi INPS artigiani e commercianti**, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale. Attenzione, però che, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59/E, **il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS**, mentre **le imposte** (es. **IRPEF** e relative addizionali, **cedolare secca**) **rimangono dovute alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.**

### **Contribuenti esclusi dalla proroga**

**I contribuenti "estranei" agli studi di settore** (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono esclusi dalla proroga in esame e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari:**

→ **del 16.6.2015 senza maggiorazione di interessi;**

→ **ovvero del 16.7.2015** (30 giorni successivi al 16.6.2015), **con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

#### **Esempio**

Si tratta, ad esempio:

→ delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";

→ dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;

→ dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri;**

→ degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.**

Si evidenzia altresì che, **non possono beneficiare della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2015 avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, in quanto le stesse sono naturalmente tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 ovvero 20.08 con la maggiorazione dello 0,40%.

Sono, quindi, **escluse dalla proroga, le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno** (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), **devono effettuare i versamenti entro il 16.07.2015** (20.08.2015 con la maggiorazione dello 0,40%).

### Esempio

Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine "**ordinario**" di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, **collegato alla data di approvazione del bilancio**, come schematizzato nella tabella seguente.

Approvazione bilancio 2014	Termine ordinario di versamento	Termine differito con lo 0,4%
<b>Entro il 30.04.2015</b>	<b>16.06.2015</b>	<b>16.07.2015</b> (entro il 30° giorno successivo)
<b>Entro il 29.06.2015</b> (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): ↘ approvazione a maggio ↘ approvazione a giugno ↘	Entro <b>il giorno 16 del mese successivo</b> a quello di approvazione del bilancio ↘ <b>16.06.2015</b> ↘ <b>16.07.2015</b>	Entro il 30° giorno successivo ↘ <b>16.07.2015</b> ↘ <b>20.08.2015</b>
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro <b>il giorno 16 del sesto mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo
Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	Entro <b>il giorno 16 del mese successivo</b> a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo

### Proroga dei termini e versamenti interessati dalla proroga

Come anticipato in premessa, i contribuenti beneficiari della proroga in esame possono effettuare i versamenti delle imposte entro le seguenti date.

Proroga del termine	Termine ordinario
<b>06.07.2015</b> ( senza alcuna maggiorazione)	<b>16.06.2015</b>
<b>Dal 7.7.2015 al 20.8.2015</b> , con la <b>maggiorazione dello 0,4%</b> a titolo di interesse corrispettivo.	<b>16.7.2015</b> (30 giorni successivi al 16.06.2015), con la <b>maggiorazione dello 0,4%</b> a titolo di interesse corrispettivo.

Nello specifico, **sono differiti all'06.7.2015 o al 20.8.2015** (con la maggiorazione dello 0,4%) i **termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015**, ovvero i termini collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

<b>Versamenti collegati ad UNICO 2015 oggetto di proroga</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'irpef o dell'ires</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'irap</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale acconto 2015 dell'addizionale comunale IRPEF</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 della "cedolare secca sulle locazioni"</b>
<b>Saldo 2014 dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. "forfettini")</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai "nuovi contribuenti minimi"</b>
<b>Saldo 2014 dell'imposta sostitutiva sul capital gain e dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati</b>
<b>Saldo 2014 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui</b>
<b>Altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi</b>
<b>IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%)</b>
<b>Saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE)</b>

### **Versamento del Saldo Iva 2014 derivante dal Modello Unico 2015**

**I contribuenti**, sia persone fisiche che soggetti diversi, **che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2015** possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2014 **entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa** (es. IRPEF o IRES), **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.**

**Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento** senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, **l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.**

**Esempio**

Si ipotizzi il caso di un contribuente che decida di beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:  
→ **entro il 6.7.2015**, in tal caso il **versamento deve essere maggiorato dell'1,2%** (0,4% per i periodi 16.3 - 16.4, 16.4 - 16.5 e 16.5 - 16.6);  
→ **entro il 20.8.2015**, il **versamento deve essere maggiorato dell'1,2% per il differimento fino al 6.7.2015** e su **tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2015 al 20.8.2015**.

## **Versamento dei Contributi Inps di Artigiani, Commercianti E Professionisti**

---

In relazione ai **contribuenti che possono beneficiare della proroga** in esame, i **suddetti termini** dell'06.7.2015 e del 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano **anche al versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 dei contributi dovuti da:**

- **artigiani;**
- **commercianti;**
- **professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.**

### **Esempio**

Come sopra accennato, secondo quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, e successivamente dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59/E, **il differimento all'6.7.2015** (ovvero al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,4%) **si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:**

- **interessate dalla proroga in esame;**
- **ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".**

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore. **Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e non può estendersi ad altri importi dovuti** (es. IRPEF e relative addizionali o imposte sostitutive) **che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.**

## **Versamento del diritto camerale**

---

Oltre al versamento di Irpef, Ires, Irap, saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, contributi previdenziali, acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata e imposte sostitutive, **la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2015**, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.05.2011, n. 103161, **nella quale**

**viene esplicitato che il termine per il versamento del diritto annuale è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

#### **Versamenti esclusi dalla proroga**

---

Sono **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la **prima rata** dell'**IMU** e della **Tasi** dovuta per il 2015 la cui scadenza è quindi confermata al **16.6.2015**;
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 4-8% dovuta per l'**affrancamento** delle **partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2015**, al di fuori dell'ambito d'impresa, in quanto la scadenza naturale per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissata al 30.06 e non al 16 giugno. Scadenza che, dunque, rimane confermata all'**30.06.2015**.

#### **Versamenti esclusi dalla proroga**

---

Va ricordato, infine, che, per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della **prima rata coincide con quello del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito al 6 luglio 2015, o al successivo 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.**

Per i termini di versamento delle **rate successive, rimane invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti